



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carrero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 24.07.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

IL CASO.it
FATTO

Il ricorrente, in data 2.9.2005 ed in data 18.1.2006, stipulava con la società finanziaria resistente due contratti di finanziamento con delegazione di pagamento al datore di lavoro. Entrambi i contratti venivano anticipatamente estinti alla 42^a rata di rimborso. Con lettera del 15.10.2011 il ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva la restituzione delle commissioni di intermediazione e assicurative non maturate in conseguenza della anticipata estinzione dei finanziamenti.

La finanziaria, con note del successivo 26 ottobre, riconosceva, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, la somma di € 962,43 in relazione al primo contratto e di € 1.010,19 in relazione al secondo; invitava inoltre il legale a rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione per il rimborso del premio assicurativo non goduto. Quanto alle commissioni accessorie faceva presente di non poter accogliere la richiesta in quanto *"come indicato da Banca d'Italia"* con comunicazione del 10.11.2009 i finanziamenti non risultavano estinti in violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950.

Con nota del 9.11.2011 il legale nell'accettare le somme *"a titolo di anticipazione sul maggior avere"* reiterava la richiesta restitutoria relativamente alle ulteriori commissioni nonché alle quote assicurative non maturate per entrambi i contratti.

La resistente con lettere del 21 e del 25 novembre forniva chiarimenti circa le modalità di calcolo utilizzate per quantificare le commissioni finanziarie riconosciute al ricorrente; chiariva in particolare *"in un piano di ammortamento francese a rata costante come quello del finanziamento in oggetto, la quota degli interessi relativi a ogni singola rata è, dalla prima all'ultima rata, decrescente. All'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, pertanto, vengono scontate le quote degli interessi relative alle rate future. Il totale degli interessi*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

scontati, rapportati al totale degli interessi complessivi determina la percentuale di interessi abbuonati. Tale percentuale viene applicata anche alle commissioni finanziarie per determinare l'abbuono delle stesse, a seguito di un'estinzione anticipata del finanziamento".

Con il ricorso del 20 aprile 2012, il legale, dopo aver esposto i fatti, chiedeva all'Arbitro di condannare la finanziaria alla restituzione della complessiva somma di € 8.344,12, oltre interessi legali dall'estinzione al soddisfo, nonché riconoscere il danno da svalutazione monetaria sulle somme trattandosi di debiti di valuta. In particolare, specificava che le somme dovute erano, in relazione al primo contratto, pari ad € 437,18 per le restanti commissioni finanziarie, € 1.404,00 per commissioni accessorie e € 1.154,13 per costi assicurativi; mentre, per il secondo, erano quantificabili in € 458,88 per le restanti commissioni finanziarie, € 3.549,00 per commissioni accessorie e € 1.340,93 per costi assicurativi. Chiedeva altresì accertarsi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla rifusione delle spese legali.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste del ricorrente in quanto le stesse sarebbero state avanzate successivamente alla messa in liquidazione della società avvenuta il 19.7.2010, contestando altresì la competenza "temporale" dell'Arbitro per finanziamenti precedenti al 1° gennaio 2007.

Nel merito, poi, dichiarava di essersi conformato all'orientamento dei Collegi ABF corrispondendo alle richieste del cliente quantomeno con riferimento alle commissioni finanziarie, quanto alle commissioni accessorie rimarcava la circostanza che entrambe le estinzioni siano avvenute senza violazione dell'art. 39 del DPR 180/1950. Con riferimento alla richiesta risarcitoria, l'intermediario ne sosteneva l'infondatezza alla luce del consolidato orientamento della Corte di legittimità in materia di danni non patrimoniali. Concludeva chiedendo al Collegio di dichiarare irricevibile o, in subordine, di respingerlo.

Il legale del ricorrente, in sede di replica alle controdeduzioni, precisava che "lo stato di liquidazione di una società di capitali, agli effetti dell'art. 2489 c.c. non è di per se idoneo a sottrarre l'ente dalle conseguenze sostanziali e processuali di una domanda terza".

DIRITTO

In via preliminare andrà respinta l'eccezione di incompetenza "*ratione temporis*" proposta dall'intermediario resistente, essendo il ricorso relativo a finanziamenti concessi prima del 1° gennaio 2007, limite della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario. Entrambe le domande, infatti, attengono a finanziamenti estinti anticipatamente dopo tre anni e mezzo dalla concessione (2.9.2005 e 18.1.2006) e, quindi, nel corso dell'anno 2009. Il ricorso, pertanto, non potrà essere dichiarato irricevibile giacché le richieste avanzate non attengono alla fase genetica del contratto, ma al diritto del cliente alla retrocessione degli oneri assicurativi e finanziari non goduti in virtù dell'estinzione anticipata.

Con riferimento, ancora, all'ulteriore eccezione di irricevibilità del ricorso, perché proposto nei confronti di un intermediario che versa in stato di liquidazione volontaria, è da evidenziare come la società finanziaria, attualmente in liquidazione, risulti iscritta all'elenco generale ex art. 107 TUB (nel testo previgente alla riforma introdotta con D. Lgs. n. 141/2010).

Al riguardo, mette conto osservare come ciò che esclusivamente rileva ai fini della ricevibilità del ricorso è lo status di "intermediario" posseduto dal resistente alla data di presentazione del ricorso, derivante dalla sua iscrizione agli albi o elenchi indicati dal testo unico bancario, condizione per l'esercizio della relativa attività (decisione n. 2057/2012). La "*definizione*" di "*intermediario*" contenuta nelle vigenti disposizioni regolamentari è, del resto, di manifesta



eloquenza. Sul punto, quindi, ai fini del rigetto dell'eccezione pregiudiziale, è sufficiente accertare la persistenza della sua abilitazione "*all'esercizio dell'attività finanziaria*". Infine, e conclusivamente sul punto, basterà considerare che la società in liquidazione volontaria "*può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione*" (art. 2487 – ter cod. civ.), conseguendo la sua estinzione unicamente alla cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495, co. 2, cod. civ.)".

Passando ad analizzare le altre eccezioni prospettate nelle controdeduzioni, occorre considerare che la resistente rifiuta la richiesta di restituzione delle "commissioni accessorie" in virtù della circostanza che l'operazione di finanziamento in discorso sia stata rinnovata in conformità all'art. 39 DPR 180/1950, secondo quanto richiamato dalla Banca d'Italia con comunicazione del novembre 2009. Appare evidente che, sul punto, la società finanziaria male interpreta le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, ritenendo – erroneamente - che l'esigenza di tutelare il contraente ed evitare la lievitazione dei costi a suo carico si ponga solo in caso di violazione della citata disposizione. Ai fini della rimborsabilità delle somme addebitate a titolo di commissioni accessorie, invece, a ben vedere, rileva principalmente la circostanza che esse non risultano in alcun modo definite e dettagliate nella documentazione contrattuale; ed è proprio ciò in aperto contrasto con le indicazioni che, anche in tema di trasparenza informativa, sono state dettate dalla Banca d'Italia già con la "Comunicazione del 10 novembre 2009" e, da ultimo, anche con la Comunicazione del 7.4.2011. Sulla scorta delle considerazioni svolte, appare evidente la fondatezza della domanda di rimborso della quota parte delle "commissione accessorie" relative al periodo residuo di durata dei finanziamenti, anticipatamente estinti.

Con riferimento, invece, al criterio di calcolo adottato dalla resistente per la quantificazione delle "commissioni finanziarie" retrocedibili al cliente, questo Collegio di Napoli ha già avuto modo di pronunciarsi (V. decisione n. 2474/11).

In particolare, nella citata decisione si è ritenuto testualmente: "*L'intermediario resistente ha illustrato il criterio adottato per il computo della quota di commissioni finanziarie da restituire, specificando di averle calcolate "proporzionalmente alla ripartizione degli interessi nelle singole rate del piano di ammortamento"; in buona sostanza, il trattamento delle commissioni finanziarie in fase di estinzione anticipata, in quanto costo del credito, è stato parificato a quello degli interessi corrispettivi. In presenza di un mutuo con ammortamento alla francese (con quote di interessi decrescenti) ed in mancanza di specifiche precise indicazioni da parte della Banca d'Italia (il comunicato della Banca d'Italia del 2009, citato dalla resistente, nulla prevede circa la parificazione del trattamento delle commissioni finanziarie "ad oneri finanziari che riflettono l'andamento del piano di ammortamento"), il criterio assunto dalla resistente per determinare il quantum da restituire in sede di estinzione anticipata del finanziamento, essendo improntato a criteri riconducibili a ragionevolezza e logicità, può essere considerato sottratto a sindacato critico da parte di questo ABF*". Sul punto, non esistono motivi per discostarsi da tale orientamento.

Passando, allora, al merito specifico delle domande (residue) proposta con il ricorso al nostro esame, occorre considerare che in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a sottrarsi dall'obbligo della restituzione, prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso.

Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in caso di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo.

Recentemente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: "*1. //*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...".

Sul punto, ancora, occorre considerare che le "chiare ed univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, il Collegio ABF di Roma (cfr. decisione n. 707/10), richiamando espressamente il quadro normativo di tutela per il consumatore, nonché facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, ha riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Questo Collegio ABF di Napoli, poi, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione, entrando in un merito più analitico, ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e le spese applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (come, ad es., costi assicurativi), queste ultime oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto.

Questi sono i parametri - legislativi e giurisprudenziali - ai quali occorre riferirsi per affrontare e risolvere la fattispecie oggetto di ricorso.

Nel caso concreto sottoposto all'esame del Collegio, si evidenzia che i contratti allegati indicano in maniera omnicomprensiva, le "commissioni accessorie", senza specificare le voci che concorrono a formare le medesime. Si riscontra, quindi, una evidente opacità del testo contrattuale, che non consente di ricostruire quale parte delle stesse sia soggetta a maturazione nel corso del tempo.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, appare evidente la fondatezza della domanda di rimborso delle "commissione accessorie" relative al periodo residuo di durata dei finanziamenti, anticipatamente estinti. Ciò considerato, applicando il noto criterio in misura proporzionale al tempo "non maturato", l'importo da restituire al ricorrente per "commissione accessorie" sarà pari ad euro 1.404,00 per il primo finanziamento e ad euro 3.549,00 per il secondo.

Rimane, ancora, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Come più volte ribadito, le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (*cd. commissioni recurring*). Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento in esame, caricato nel capitale finanziato e chiesto in corresponsione anticipata al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*"), ed il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Nel caso di specie, la resistente di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni, che nega ogni diritto al rimborso della quota parte del premio assicurativo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende ad imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo *"al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri"* (V., fra i tanti, G. Alpa, Dove va la responsabilità civile, Roma 2010).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ormai ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rilevverebbe, di fatto, priva di causa.

Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (V., ad es., Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1055/10).

Concretamente, nel caso di specie, l'importo anticipatamente corrisposto, per oneri assicurativi non goduti, ammonta ad euro 1.154,13 per il primo finanziamento e ad euro 1.340,93 per il secondo.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'importo da restituire, sarà quindi complessivamente pari ad euro € 7.448,06, con gli interessi legali a decorrere dal reclamo, oltre al rimborso delle spese di assistenza difensiva che (in considerazione del parziale accoglimento del ricorso) si liquidano nella misura di euro 400,00.

Tutte le altre domande accessorie, invece, andranno respinte.

E' appena il caso di osservare che –in ragione del noto principio nominalistico che governa le obbligazioni pecuniarie– andrà respinta la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria (la cui istanza è espressione di una stereotipa clausola di stile). Andrà ugualmente rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, sia per i rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (ci si riferisce alla ricostruzione di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, che, *"in assenza di reato"* e *"al di fuori dei casi determinati dalla legge"*, prende in considerazione solo la *"lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona"*), sia per la mancanza di elementi probatori della domanda.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della somma di € 7.448,06, con interessi legali a far data dal reclamo, oltre al rimborso delle spese di assistenza difensiva nella misura di € 400,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

IL CASO.it